

## VERBALE GRUPPO NETWORK

<b>GRUPPO NETWORK</b>	Gli Uffici metrici nell'area di regolazione del mercato e della tutela della fede pubblica
Data	giovedì 03 aprile 2008
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Disamina del Decreto Legislativo 28.01.08 ed attività di vigilanza su analoghe apparecchiature non esentate dai controlli metrologici legali</li> <li>2) Attività di verifica e controllo delle apparecchiature detenute dai laboratori ex art.4 D.M. 182/00</li> <li>3) Strumenti per pesare a funzionamento non automatico detenuti dalle farmacie: considerazioni sull'obbligo di sottoporli a verifica periodica</li> <li>4) Varie ed eventuali</li> </ol>
Presenti	<p>Maurizio Casini - CCIAA Bologna  Pasquale Cristiano - CCIAA Ferrara  Adriano Rizzello - CCIAA di Forlì-Cesena  Rita Biolchini - CCIAA Modena  Giuseppe Matteucci - CCIAA Parma  Anna Maria di Conzo - CCIAA Parma  Pietro De Gironimo - CCIAA Ravenna  Rita Penna - CCIAA Reggio Emilia  Simona Cenci - CCIAA Rimini  Andrea Avanzolini - CCIAA Rimini  Paolo Luzi - CCIAA di Pesaro e Urbino</p>
Assenti	La rappresentanza della CCIAA di Piacenza
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p><b>1) Disamina del Decreto Legislativo 28.01.08 ed attività di vigilanza su analoghe apparecchiature non esentate dai controlli metrologici legali</b></p> <p>Lo scorso 6 marzo, a causa del protrarsi della disamina dei restanti argomenti, la discussione di tale oggetto era stata rimandata alla successiva riunione. Viene pertanto data lettura del Decreto e se ne esaminano gli aspetti più critici. Dall'interpretazione letterale della norma, emerge che trattasi di un'innegabile integrazione al d.lgs. 02.02.2007 n. 22 il cui ambito di applicazione è limitato a strumenti diversi da quelli dotati di Decreto nazionale di ammissione a verifica. Pertanto apparentemente questo decreto non sana in maniera esaustiva la problematica connessa a tutti i misuratori di latte crudo giacché non integra e non abroga quanto previsto dalle ulteriori e vigenti normative nazionali in materia.</p> <p><b>2) Attività di verifica e controllo delle apparecchiature detenute dai laboratori ex art.4 D.M. 182/00</b></p> <p>La discussione di questo ordine del giorno è apparsa da subito difficoltosa poiché alcuni componenti del gruppo sostengono che</p>

le apparecchiature detenute ed utilizzate dai laboratori, in particolare masse e misure di capacità, sia pur provviste di bolli di verifica prima, non sono da sottoporre alla verifica periodica; al contrario, altri componenti del gruppo sostengono che l'obbligo di verifica sussiste anche per tali apparecchiature. A sostegno della prima tesi, si ricorda e si ribadisce che l'ambito di applicazione della vigente norma in materia di verifica periodica è limitato ai soli strumenti utilizzati nelle transazioni commerciali (art.1 D.M. 182/00); inoltre si sottolinea che la irrinunciabile riferibilità ai campioni nazionali viene assicurata mediante il rispetto, accertato in fase di autorizzazione e di vigilanza dai funzionari camerale preposti, di quanto già disposto all'art. 3 del D.M. 10 dicembre 2001. A sostegno della seconda tesi si osserva che l'istituto della rilegalizzazione è stato sostanzialmente abrogato dal D.M. 182/00 e sostituito con quello della verifica periodica a seguito di rimozione dei sigilli; pertanto si argomenta che se gli strumenti devono essere rilegalizzati mediante la verifica periodica in caso di rimozione di sigilli, nulla giova che possano essere sottoposti a tale controllo anche con la periodicità ex allegato I D.M. 182/00.

### **3) Strumenti per pesare a funzionamento non automatico detenuti dalle farmacie: considerazioni sull'obbligo di sottoporli a verifica periodica**

Viene fatto notare ai presenti che l'obbligo della verifica degli strumenti detenuti dalle farmacie si concretizza solo nel caso in cui tali strumenti siano in uso; pertanto, ove dall'accertamento risulta che sussiste la sola detenzione imposta dalla norma speciale in merito alle attrezzature d'obbligo nelle farmacie, ci si chiede se è possibile esentarli dalla verifica.

### **4) Varie ed eventuali**

Viene riferito che alcuni fabbricanti presso i quali si effettuano le verifiche prima e periodica hanno rappresentato l'esigenza di calibrare preventivamente, ed in assenza dell'Ispettore, gli strumenti da sottoporre a verifica al fine di ottimizzare i tempi di lavoro. Viene fatto notare che tale procedura comporta la rimozione dei sigilli permanenti e/o provvisori e che quindi non consente l'effettuazione dell'ispezione visiva prevista dall'art.2 comma 1 del D.M. 182/00.

Dalla discussione emerge che tali esigenze sono rappresentate principalmente dai fabbricanti che effettuano la manutenzione dei conta litri montati sulle autobotti ed a tal proposito si sottolinea che l'utilizzo del modulo ex.17 bis (ordine di presentazione) risulta inutile se tale procedura non è condivisa con tutte le altre province.

Si coglie inoltre l'occasione per individuare alcuni argomenti da proporre ad Unioncamere regionale per la formazione 2009.

Infine l'Ispettore Luzi della CCIAA di Pesaro e Urbino informa i presenti su quanto è emerso nell'ambito della ricognizione sulla consistenza dei misuratori a diaframmi tarati collocati nelle singole province da effettuarsi al fine di considerare l'opportunità, ove tecnicamente possibile, della sostituzione di tali apparecchiature con altre di tecnologia provvista di provvedimenti di ammissione a verifica metrica: l'impresa ENI - divisione Exploration & Production - nel fornire riscontro alla richiesta della CCIAA di Pesaro e Urbino, ha precisato ed evidenziato che la strumentazione collocata presso l'unità locale di Fano (Pu) è sottoposta al controllo del MSE - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - che esercita le sue funzioni di competenza per il tramite dei propri uffici periferici (nel caso in specie l'U.N.M.I.G.- Ufficio F5 di Bologna).

### **1) Disamina del Decreto Legislativo 28.01.08 ed attività di vigilanza su analoghe apparecchiature non esentate dai controlli metrologici legali**

Nonostante le premesse, è opinione condivisa dei presenti che non sarebbe ispirata al principio di imparzialità una interpretazione della norma che differenzi l'esenzione dagli obblighi di verifica sulla base della mera sussistenza o meno di un decreto di approvazione nazionale. Tale tesi è supportata dalla considerazione che il Decreto Legislativo 28.01.08 prevede che gli strumenti già in servizio (alcuni dei quali provvisti di decreto di approvazione nazionale) possono essere utilizzati senza essere sottoposti ai controlli metrologici legali previsti dalla vigente normativa il che fa dedurre che il possessore di tali strumenti, qualora questi siano legali, ha la facoltà ma non l'obbligo di continuare a sottoporli a verifica. Si sottolinea che la quantità di latte offerta è da considerarsi come quantità minima garantita e che non è previsto alcun errore massimo tollerato su tale quantità; pertanto qualora dai controlli effettuati risulti una differenza in meno rispetto alla quantità minima garantita, si configura la violazione all'art. 515 del C.P. Inoltre si configura la violazione al depenalizzato art. 692 del C.P. qualora tali strumenti vengano utilizzati senza osservare le prescrizioni di legge in merito alle iscrizioni che devono essere riportate e/o ai controlli a cadenza biennale le cui risultanze devono essere messe a disposizione degli organi di vigilanza.

La preoccupazione dei presenti è rivolta alla proliferazione di apparecchiature analoghe utilizzate per la vendita di detersivi liquidi o di liquidi alimentari; per tali apparecchiature non è stata emanata alcuna normativa di esenzione dagli obblighi metrico legali, tuttavia la loro diffusione contribuisce a rispettare ed a salvaguardare l'ambiente riducendo il numero di flaconi da smaltire e contribuisce a contenere i costi in un periodo di evidente difficoltà economica per le famiglie. Appare dunque estremamente imbarazzante agire in tale ambito poiché la tutela della fede pubblica in una società civile deve coesistere e non prevalere con valori quali la tutela dell'ambiente e la difesa dei consumatori. All'unanimità i componenti del gruppo decidono di formulare un quesito al MSE in merito ai comportamenti da adottare nelle more di emanazione di norme specifiche.

### **2) Attività di verifica e controllo delle apparecchiature detenute dai laboratori ex art.4 D.M. 182/00**

Su tale ordine del giorno i presenti non raggiungono una posizione condivisa e pertanto si decide di raccogliere ulteriori pareri a sostegno delle due tesi contrapposte al fine di pervenire ad una opinione comune.

### **3) Strumenti per pesare a funzionamento non automatico detenuti dalle farmacie: considerazioni sull'obbligo di sottoporli a verifica periodica**

E' opinione condivisa dei componenti del gruppo che sia necessario un coordinamento tra i vari organi preposti al controllo (AUSL e CCIAA) e le Associazioni di categoria quali Federfarma. Ciò al fine di approfondire i diversi aspetti normativi e le motivazioni che sottendono all'obbligo di detenzione ma soprattutto al fine di evitare agli utenti sanzioni prescritte da normative non metrologiche qualora i loro strumenti non risultassero sottoposti alle verifiche metrico legali. E' evidente infatti che tale problematica nasce dalla mancanza di un provvedimento di correlazione tra obblighi derivanti da diverse fonti normative.

#### **4) Varie ed eventuali**

Per la problematica rappresentata da alcuni fabbricanti che gradirebbero calibrare preventivamente, ed in assenza dell'Ispettore, gli strumenti da sottoporre a verifica al fine di ottimizzare i tempi di lavoro, si ribadisce che tale procedura comporta la rimozione dei sigilli permanenti e/o provvisori e conseguentemente non consente l'effettuazione dell'ispezione visiva prevista dall'art.2 comma 1 del D.M. 182/00; si ricorda che tale ispezione non solo è il logico e cogente presupposto ad ogni successivo accertamento di natura tecnica ma è la sola attività idonea all'accertamento delle violazioni a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 ed art 7 punto b) del D.M. 182/00 poiché la rimozione dei sigilli a protezione dello strumento distruggerebbe qualsiasi elemento probante di tali violazioni. Pertanto i componenti del gruppo all'unanimità concordano che tale procedura non solo non deve essere autorizzata ma deve esserne censurata la diffusione.

In merito all'utilizzo del modulo ex.17 bis (ordine di presentazione) si concorda che risulta ormai inutile poiché la procedura non è condivisa con tutte le altre province. Si concorda quindi all'unanimità di dismettere tale modulistica e di sollecitare, ove necessario, un utilizzo più puntuale del prodotto Eureka.

Vengono individuate due aree di approfondimento da proporre ad Unioncamere regionale per la formazione 2009: la prima interessa le problematiche connesse all'attività di vigilanza da porre in essere sia nella fase transitoria che in quella a regime per quanto disposto dal D.M 29.08.2007 attuativo della Direttiva MID; la seconda di natura tecnico-operativa è riservata all'attività di verifica su particolari strumenti "MID" (in particolare il Gilbarco SK 700) da effettuarsi in loco avvalendosi della collaborazione dei fabbricanti metrici interessati.

Per la questione rappresentata dall'Ispettore Luzi si concorda di richiedere un parere congiunto al M.S.E. circa i rispettivi ambiti di competenza degli Uffici metrici e dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia in materia di controllo e vigilanza degli strumenti di misura per il gas naturale.

Data e O.d.G. prossima riunione

#### **16 maggio 2008 ore 9:30**

- 1) Lettura e discussione in merito alla nota n. 0007353 del 13.03.2008 pervenuta dalla CCIAA di Bolzano: analisi e riflessione per eventuali modifiche ai regolamenti camerale in materia.
- 2) Problematiche connesse alla mancanza di una norma di correlazione tra la MID ed il D.M. 182/00 ed esame di casi pratici.
- 3) Dematerializzazione degli archivi di movimentazione dei contatori del gas: proposte operative.
- 4) Analisi delle attività da porre in essere a seguito della ricognizione in merito alla consistenza dei misuratori venturimetrici collocati nelle singole province.
- 5) Varie ed eventuali.

7 maggio 2008

Firma coordinatore dr.ssa Rita Penna